



CALENDARIO e VADEMECUM

ELEZIONI NAZIONALI DEL 4 MARZO 2018

CONVOCAZIONE COMIZI: D.P. n. 209 del 28 dicembre 2017,

**DELIBERA AGCOM DISCIPLINANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE:
n. 1/18/CONS**

PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 28 gennaio 2018 al 29 gennaio 2018

(dalle ore 8:00 del 35° giorno e sino alle ore 20:00 del 34° giorno antecedenti il giorno di votazione
- rif.: l. 459/2001)

**ULTIMO GIORNO PER TRASMISSIONE PROGRAMMI DI
COMUNICAZIONE POLITICA: 2 marzo 2018 ore 24:00**

Le emittenti radiotelevisive che intendono trasmettere messaggi autogestiti gratuiti devono rendere pubblica la loro volontà mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto e inviare al Corecom la loro adesione tramite il modello MAG/1/EN, **esclusivamente via posta elettronica certificata.**

Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati devono comunicare alle emittenti aderenti e al Corecom, che ne informa l'Autorità, le proprie richieste (MAG/3/EN), indicando il responsabile elettorale, i relativi recapiti, la durata del messaggio e dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nei quali le emittenti sono autorizzate a trasmettere.

N.B.: I Modelli MAG/1/EN, MAG/2/EN, MAG/3/EN sono disponibili sul sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni www.agcom.it

CHIARIMENTI UTILI

MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI (MAG)

I **Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG)**, gestiti totalmente dai soggetti politici, sono spazi dedicati alla presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi, che le emittenti radiotelevisive possono trasmettere, a titolo gratuito, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale. Sono offerti in condizioni di parità di trattamento tra i soggetti politici specificati nella delibera AGCOM n. 1/18/CONS, art. 2, comma 1.

Devono avere una durata compresa tra **“1” e “3” minuti per le emittenti televisive** e tra **“30” e “90” secondi per le emittenti radiofoniche**; non possono interrompere altri programmi né essere interrotti; sono collocati in appositi contenitori (fino a un massimo di **4 contenitori - ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi** – collocati uno per ciascuna delle fasce orarie stabilite: prima fascia 18:00/19:59, seconda fascia 12:00/14:59, terza fascia 21:00/23:59, quarta fascia 7:00/8:59).

I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge ed ogni messaggio, per tutta la durata, deve recare la dicitura **“messaggio elettorale gratuito”**, con l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche il messaggio deve essere preceduto da un annuncio audio del medesimo tenore.

La collocazione dei **“messaggi autogestiti gratuiti”** all’interno dei singoli contenitori, previsti per il primo giorno, avviene con sorteggio unico nella sede del Corecom; la collocazione nei contenitori nei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenza all’interno delle singole fasce.

Il sorteggio viene verbalizzato e pubblicato sui siti del Corecom.

La messa in onda è subordinata all'autorizzazione a trasmettere del Corecom.

Ciascun soggetto politico non può diffondere più di 2 messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente.

COME OTTENERE IL RIMBORSO

Le emittenti aderenti che trasmettono messaggi autogestiti gratuiti riceveranno un rimborso da parte dello Stato, attraverso i Corecom; il suddetto rimborso verrà effettuato nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della legge n. 28/2000.

Si evidenzia che il rimborso verrà erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiotelevisiva locale e dal soggetto politico, ai sensi di legge, come stabilito dalla delibera AGCOM n. 1/18/CONS, art. 14, commi 2 e 3.

Si rammenta alle emittenti di inoltrare il modello MAG/3/EN (controfirmato dal rappresentante elettorale del soggetto politico e dal rappresentante legale dell'emittente) soltanto alla fine della campagna elettorale, unitamente alla documentazione relativa al rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti, come da circolare dell'Ufficio “Corecom – Funzioni proprie, prot. 19677 dell'11 aprile 2017.

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE POLITICA

Per “**programma di comunicazione politica**”, ai sensi dell'art. 2 della legge 28/2000, si intende “*la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche*”; più specificatamente, si intendono: **tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, interviste e ogni altra trasmissione in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, manifestate attraverso tipologie di programmazione che, comunque, consentano un confronto dialettico tra più opinioni** e assicurino imparzialità e pari opportunità durante i confronti tra i soggetti politici della competizione elettorale oggetto del programma (definiti all'art. 11 della delibera dell'AGCOM n. 1/18/CONS/CONS).

Alle trasmissioni di comunicazione politica possono partecipare anche giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando sempre imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

Le emittenti radiotelevisive locali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione; l'eventuale assenza di un soggetto politico, invitato alla trasmissione, non pregiudica l'intervento degli altri soggetti politici, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante; comunque, nel corso della trasmissione, deve essere fatta esplicita menzione delle eventuali assenze.

Possono partecipare a tali programmi soltanto i soggetti politici della competizione elettorale in questione. Non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è altresì consentito, durante lo svolgimento di tali programmi, alcun riferimento.

La parità di condizioni deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i soggetti politici specificati nell'art. 11, comma 2 della delibera AGCOM n. 1/18/CONS.

La partecipazione a tali programmi è **gratuita**.

I “**programmi di comunicazione politica**” possono essere trasmessi tra la data di entrata in vigore della delibera AGCOM n. 1/18/CONS e la chiusura della campagna elettorale. Sono collocati in contenitori con cicli a **cadenza di due settimane** (programmazione per 2 settimane), tra le ore 7:00 e le ore 24:00 della stessa giornata dalle emittenti televisive locali e tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo dalle emittenti radiofoniche locali, in modo da garantire equità e parità di trattamento tra i soggetti politici, nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

I relativi calendari devono essere trasmessi al Corecom almeno 7 giorni prima della messa in onda, esclusivamente via posta elettronica certificata.

(rif.: legge 28/2000, artt. 2, 4 e 11-ter; DM 8 aprile 2004, artt. 2 e 3; delibera AGCOM n. 1/18/CONS, art. 11).

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Per “**programma di informazione**”, ai sensi dell'art. 11-ter della legge 28/2000, si intendono: **il telegiornale, il giornale radio, il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.**

In tali programmi le emittenti devono adeguarsi, con particolare rigore, ai principi di tutela del pluralismo e dell'indipendenza, garantendo, attraverso la parità di trattamento,

l'obiettività, la completezza e l'imparzialità; devono, altresì, garantire l'equità, la correttezza, l'equilibrio, la lealtà, la pluralità dei punti di vista e il contraddittorio tra i soggetti politici.

Resta salva, per l'emittente, la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

In periodo elettorale, nei "**programmi di informazione**", e in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quella di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, **è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto** e tutti – direttori dei programmi, registi, conduttori, ospiti, pubblico, ecc. - devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

I telegiornali devono conformarsi al criterio della **parità di trattamento**, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga.

(rif.: legge 28/2000, artt. 5 e 11-ter; decreto 8 aprile 2004, artt. 2 e 4; delibera AGCOM n. 1/187/CONS, art. 18).

RACCOMANDAZIONI

Atteso che il mancato rispetto delle norme comporta rilevanti sanzioni, si raccomanda la massima attenzione; inoltre, si rammenta che le emittenti sono tenute a conservare le registrazioni di tutti i programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, eventualmente, sino alla conclusione del relativo procedimento, in caso di contestazione di violazione della normativa in materia.

N.B.: in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti gratuiti è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Il Dirigente Preposto
(dott.ssa Maria Antonella Marino)

Palermo, 15 gennaio 2018